

valore aggiunto applicabile, i servizi di parcheggio di un veicolo in un sito di parcheggio «nei pressi dell'aeroporto» e di trasporto dei passeggeri di detto veicolo tra tale sito di parcheggio e il terminale dell'aeroporto interessato, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, devono essere considerati come una prestazione complessa unica in cui il servizio di parcheggio è predominante.

(<sup>1</sup>) GU C 145 del 14.5.2011.

**Ordinanza della Corte 29 novembre 2011 — Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea**

(Causa C-235/11 P) (<sup>1</sup>)

[Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Appalti pubblici banditi dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto — Gara d'appalto riguardante la prestazione di servizi TI e di aiuto agli utilizzatori in relazione al sistema di scambio di quote di emissione (CITL e CR) — Rigetto dell'offerta — Obbligo di motivazione — Principio di parità di trattamento — Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata]

(2012/C 109/08)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermizakis)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Calciu, agente)

**Oggetto**

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (ottava sezione) del 3 marzo 2011, Evropaiki Dynamiki/Commissione (T-589/08), che respinge un ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione del 13 ottobre 2008, che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto ENV.C2/FRA/2008/0017, volta alla conclusione di un accordo quadro per la prestazione di servizi TI (tecnologia dell'informazione) e di aiuto agli utilizzatori in relazione al sistema comunitario di scambio di quote di emissione [catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL) e registro comunitario (CR)] (GU 2008/S 72-096229), nonché della decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni

**Dispositivo**

1) L'impugnazione è respinta.

2) Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 211 del 16.7.2011.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Auditeur du travail/Yangwei SPRL**

(Causa C-349/11) (<sup>1</sup>)

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 97/81/CE — Ostacoli amministrativi idonei a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale — Pubblicità e conservazione obbligatorie dei contratti e degli orari di lavoro)

(2012/C 109/09)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Tribunal de première instance de Liège

**Parti**

Ricorrente: Auditeur du travail

Convenuta: Yangwei SPRL

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Liège — Interpretazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9) — Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede la redazione da parte del datore di lavoro di documenti nei quali sono annotate le deroghe agli orari di lavoro, nonché la conservazione e la pubblicità dei contratti e degli orari dei lavoratori a tempo parziale — Ostacoli amministrativi idonei a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale

**Dispositivo**

La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che pone a carico dei datori di lavoro obblighi di conservazione e di pubblicità dei contratti e degli orari dei lavoratori a tempo parziale qualora sia accertato che detta normativa non conduce a trattare questi ultimi in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione paragonabile oppure, se tale differenza di trattamento esiste, qualora sia accertato che essa è giustificata da ragioni obiettive e non eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi in tal modo perseguiti. Spetta al giudice del rinvio procedere alle necessarie verifiche in fatto e in diritto, segnatamente riguardo al diritto nazionale applicabile, al fine di valutare se ciò si verifichi nella fattispecie dinanzi ad esso pendente.

Nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio pervenga alla conclusione che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale è incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, si dovrebbe interpretare la clausola 5, punto 1, dello stesso nel senso che anch'essa osta a siffatta disciplina.

(<sup>1</sup>) GU C 282 del 24 settembre 2011.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scotland), Edinburgh (Regno Unito) il 30 gennaio 2012 — Andrius Kulikauskas/Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt**

(Causa C-44/12)

(2012/C 109/10)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Court of Session (Scotland), Edinburgh

**Parti**

Ricorrente: Andrius Kulikauskas

Convenuti: Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, con riferimento alla direttiva rifiuta (2006/54/CE) (<sup>1</sup>), costituisca discriminazione illegittima riservare ad una persona («A») un trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza di una donna («B»).
- 2) Se, con riferimento alla direttiva rifiuta (2006/54/CE), costituisca discriminazione illegittima riservare ad una persona («A») un trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza di una donna («B») che sia (i) la sua partner, o (ii) altrimenti legata alla persona A.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); GU L 204, pag. 23.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 gennaio 2012 — Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés/Radia Hadj Ahmed**

(Causa C-45/12)

(2012/C 109/11)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour du travail de Bruxelles

**Parti**

Ricorrente: Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

Resistente: Radia Hadj Ahmed

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, nel caso in cui una cittadina di uno Stato terzo (nella fattispecie, di cittadinanza algerina) abbia ottenuto da meno di cinque anni un permesso di soggiorno in uno Stato membro (nella fattispecie, il Belgio) per ricongiungersi, in assenza di matrimonio o di unione registrata, ad un cittadino di un altro Stato europeo (nella fattispecie, una persona di cittadinanza francese), da cui ha un figlio (cittadino francese), detta cittadina rientri nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 (<sup>1</sup>) quale familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, ai fini della concessione, quale beneficiaria, di prestazioni familiari garantite a favore di un altro figlio cittadino di un paese terzo (nella fattispecie, di cittadinanza algerina) benché nel frattempo sia cessata la convivenza con il padre del minore di cittadinanza francese.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se alla luce delle circostanze di cui a quest'ultima e in considerazione della presenza nel suo nucleo familiare del minore di cittadinanza francese, detta cittadina di uno Stato terzo o il minore cittadino di uno Stato terzo rientrino nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 quali familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro ai fini della concessione di prestazioni familiari garantite a favore del figlio di cittadinanza algerina.
- 3) In caso di risposta negativa alle questioni che precedono, se, alla luce delle circostanze di cui alla prima questione, detta cittadina di un paese terzo benefici, in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della direttiva 2004/38 (<sup>2</sup>) in combinato disposto con l'articolo 12 CE (diventato articolo 18 TFUE), dello stesso trattamento giuridico dei cittadini nazionali fin quando il diritto di soggiorno non le venga revocato, cosicché va escluso che lo Stato belga possa imporle il rispetto del requisito della durata della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite mentre tale requisito non opera nei confronti dei beneficiari nazionali.
- 4) In caso di risposta negativa alle questioni che precedono, se, alla luce delle circostanze di cui alla prima questione e in quanto madre di un cittadino dell'UE, detta cittadina di un paese terzo benefici, in forza degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio di parità di trattamento cosicché va escluso che lo Stato belga possa imporle il rispetto del requisito della durata della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite a favore di un altro dei suoi figli, cittadino